



***Ministero dell'Istruzione, dell'Università e
della Ricerca***
Ufficio Scolastico Regionale per l'Umbria
Direzione Generale

**CONTRATTO DECENTRATO REGIONALE CONCERNENTE LE UTILIZZAZIONI E
LE ASSEGNAZIONI PROVVISORIE DEL PERSONALE DOCENTE , EDUCATIVO ED
ATA - PER L'ANNO SCOLASTICO 2010/2011.**

L'anno 2010, il giorno 20 del mese di luglio, in Perugia, presso l' Ufficio Scolastico Regionale per l'Umbria, in sede di negoziazione decentrata a livello regionale,

TRA

la delegazione di parte pubblica e la delegazione regionale di parte sindacale delle Organizzazioni firmatarie dei contratti collettivi nazionali di lavoro del Comparto Scuola;

VISTO

il CCNI concernente le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie del personale docente, educativo ed ATA, per l'a.s. 2010/2011, sottoscritto in data 15 luglio 2010, con il quale è stato sostituito il precedente CCNI stipulato il 26 giugno 2009 e sono stati stabiliti i termini entro i quali debbono essere presentate le domande di utilizzazione e di assegnazione provvisoria;

Ritenuto di dover adeguare il citato CCNI alle esigenze del personale della scuola, anche in relazione alle specifiche esigenze e situazioni locali, con le finalità dirette a realizzare il reimpiego qualificato di tutto il personale in soprannumero o in esubero, nel rispetto dei criteri generali e dei principi stabiliti dal contratto collettivo nazionale integrativo del comparto scuola, e di avviare, con la massima tempestività, le procedure al fine di assicurare il regolare inizio dell'anno scolastico 2010/2011;

SI CONCORDA QUANTO SEGUE

- A) il termine entro il quale debbono essere presentate le *domande di utilizzazione e di assegnazione provvisoria*, per l'a.s. 2010/2011, è stabilito:
- **entro la data del 27/07/2010 per il personale docente di scuola dell'infanzia, primaria, secondaria di I grado, educativo e per i docenti di religione cattolica;**
 - **entro la data del 2/08/2010 per il personale docente di scuola secondaria di II grado;**
 - **entro la data del 6/08/2010 per il personale ATA. Lo stesso termine è fissato per le domande di utilizzazione di cui all'art. 11bis: utilizzazione del personale ATA sui posti di D.S.G.A.**

Il personale interessato da eventuali rettifiche apportate alle operazioni di mobilità, relative all'a.s. 2010/2011, verrà rimesso nei termini per la presentazione delle

predette domande, entro cinque giorni successivi alla data di comunicazione della rettifica stessa.

- B)** La valutazione dei titoli relativi alle utilizzazioni del personale docente ed educativo titolare di cattedra e/o posto nelle scuole è formulata dagli Uffici III e IV di Perugia e Terni.

Per i docenti di religione cattolica il punteggio è attribuito sulla base della graduatoria unica regionale suddivisa per Diocesi, formulata dall'Ufficio IV di Terni su delega del Direttore Generale dell'USR per l'Umbria, ai sensi dell'art. 10 c. 3 e 4 dell'O.M. n. 27 del 21/02/2008 e successivi chiarimenti, eventualmente aggiornato con i nuovi titoli maturati entro il termine di presentazione delle domande.

- C)** Gli insegnanti di religione cattolica, di norma confermati nella sede di servizio dell'anno precedente possono chiedere l'utilizzazione esclusivamente nell'ambito dell'insegnamento della religione cattolica, a domanda, secondo quanto indicato all'art. 2 c. 12 e all'art. 3bis del CCNI, nell'ambito delle intese tra il Direttore Generale Regionale e l'Ordinario Diocesano. Le domande verranno indirizzate all'Ufficio IV di Terni delegato a tal fine.

- D)** Il personale docente appartenente a classi di concorso o posti in esubero nella provincia, è utilizzato a domanda, nei limiti dell'esubero, in altra classe di concorso o posti anche di grado diverso di istruzione, purchè in possesso di titolo valido per la mobilità professionale.

Il personale titolare DOP e senza sede, appartenente a classe di concorso o ruolo in esubero, è utilizzato anche d'ufficio in altra classe di concorso con priorità per gli insegnamenti per i quali è in possesso di abilitazione, e in subordine per gli insegnamenti per i quali è in possesso di titoli di studio validi. L'utilizzazione d'ufficio su posti di sostegno viene disposta solo se in possesso del previsto titolo di specializzazione. Si dispone l'assegnazione d'ufficio del personale in esubero che non è stato possibile utilizzare nella propria classe di concorso, tipologia o ruolo, anche su posto orario inferiore all'orario contrattualmente previsto, fino al completo assorbimento dell'esubero provinciale. Tali assegnazioni d'ufficio sono disposte solo per posti di ruolo pari o superiore a quello di provenienza. In caso di eccedenza di personale rispetto alla somma complessiva delle disponibilità accertate, si prevederà un piano di messa a disposizione nelle scuole anche per realizzare iniziative di arricchimento dell'offerta formativa, pari all'eccedenza di personale accertato.

- E)** Per le operazioni di utilizzazione e assegnazione provvisoria saranno utili tutti i posti di insegnamento disponibili in ciascuna istituzione scolastica dopo le operazioni di adeguamento dell'organico di diritto alle situazioni di fatto. A tale riguardo gli spezzoni orari residuali anche nella scuola dell'infanzia e primaria, saranno abbinati in modo da costituire cattedre o posti con orario settimanale non superiore a quello contrattualmente previsto, salvi i casi previsti dall'ordinamento.

- F) Qualora il numero dei docenti da utilizzare sia inferiore alle disponibilità, saranno assegnati con priorità i posti e gli spezzoni che comportino un maggior onere finanziario.
- G) L'assegnazione provvisoria ai sensi dell'art. 7 del CCNI, può essere richiesta per una sola provincia, per il numero di sedi previsto per i trasferimenti, oltre che per il posto o classe di concorso di titolarità, anche per altre classi di concorso o posti di grado diverso di istruzione per i quali si riscontri il possesso del titolo valido per la mobilità professionale come disciplinato dall'art. 3 del CCNI del 20/12/2007. La richiesta di assegnazione provvisoria per altre classi di concorso o posti di grado diverso di istruzione è **aggiuntiva** rispetto a quella relativa al proprio posto o classe di concorso di titolarità e in tal caso è obbligatoria l'indicazione della preferenza sintetica per il comune di ricongiungimento che deve precedere l'espressione di altri comuni. Fermo restando il vincolo quinquennale per posti di sostegno di tipo speciale o ad indirizzo didattico differenziato, l'assegnazione provvisoria nell'ambito dello stesso grado o classe di concorso precede quella dei titolari tra gradi diversi o classi di concorso.
- H) L'assegnazione provvisoria può essere richiesta **solo** per i motivi indicati negli artt. 7 c. 1 e 18 c. 1 del CCNI. In ogni caso, le operazioni di assegnazione provvisoria da altre province o per altre classi di concorso o per altro posto grado di istruzione saranno effettuate salvaguardando il contingente di assunzioni a tempo indeterminato previsto per l'anno scolastico 2010/2011.
- I) La precedenza prevista dall'art. 33, commi 5 e 7 della legge 104/92 nelle operazioni di utilizzazione e assegnazione provvisoria per il personale tutto della scuola, è riconosciuta anche qualora la certificazione attestante la gravità dell'handicap dichiara il soggetto disabile "rivedibile" purchè sia certificata l'esigenza di assistenza permanente, continuativa e globale (art. 3 c.3, legge 104/92) e la durata del riconoscimento travalichi la durata del provvedimento di utilizzazione o assegnazione provvisoria, con esclusione dei minori disabili per i quali si applicano le disposizioni relative al CCNI sulla mobilità del personale della scuola sottoscritto il 16.02.2010.
- J) Le operazioni di assegnazione provvisoria possono essere effettuate solo su posti disponibili per l'intero anno scolastico.
- K) L'onere della pubblicazione delle graduatorie delle assegnazioni provvisorie per il personale delle scuole secondarie di I e II grado, si intende assolto con la pubblicazione dei relativi provvedimenti ove sarà indicato a fianco di ogni interessato, il relativo punteggio.
- L) I provvedimenti di utilizzazione e di assegnazione provvisoria, una volta adottati, non possono subire modifiche in relazione a sedi che si renderanno disponibili

successivamente. Le sedi che si rendono libere nel corso delle assegnazioni provvisorie, non comportano il rifacimento delle utilizzazioni disposte.

SI CONCORDA

- di aprire un confronto specifico per definire criteri e modalità per la predisposizione degli elenchi del personale ATA aspirante alle utilizzazioni sui posti del profilo professionale di Direttore dei Servizi generali e amministrativi di cui all'art. 11 bis del CCNI;
- di impegnarsi a riaprire - in sede regionale - il confronto negoziale sulle utilizzazioni e assegnazioni provvisorie dei docenti della scuola secondaria di II grado, alla luce degli esiti della successiva mobilità.

Per quanto non previsto nel presente contratto, si rinvia al CCNI sottoscritto il 15 luglio 2010.

Le parti firmatarie

Delegazione di parte pubblica

Rossi Nicola

Stefanoni Roberto

Bodo Eleonora

Monetti Roberto

Petruzzo Domenico

Delegazione sindacale

CGIL

Renelli Giuliana

CISL

Barbacci Ivana

UIL

Cerafischì Giancarlo

SNALS

Bianchi Gianbaldo

GILDA-UNAMS

Pirrami Sante